

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 55

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRANCHI FRANCO, de MICHIELI VITTURI, RUBINACCI

Presentata il 12 luglio 1983

Liquidazione definitiva dei beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori ceduti alla Jugoslavia in base al Trattato di pace o esistenti nei territori del vecchio Stato iugoslavo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ripresentiamo la proposta di legge n. 207 dell'VIII Legislatura del 28 giugno 1979 perché quanto mai attuale in relazione alle successive esperienze.

Riteniamo doveroso proporre la liquidazione definitiva dei beni, diritti ed interessi di proprietà di cittadini italiani già residenti sui territori che, a seguito dell'applicazione del trattato di pace, sono passati sotto la sovranità iugoslava e di quelli che sin da prima della guerra erano situati nel vecchio territorio iugoslavo.

La unificazione nella trattazione e nella liquidazione dei predetti beni trova la sua giustificazione nel fatto che gli aventi diritto sono tutti profughi da quelle terre e, in omaggio al principio costituzionale della parità di trattamento, riteniamo che la soluzione proposta sia la più equa e la più giusta.

In questa sede non intendiamo rinvagare i motivi e le ragioni che, sin da ora,

hanno orientato il Governo italiano a trattare in modo diverso i profughi a seconda delle varie località di provenienza.

Certo si è che, nei confronti dei profughi dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia sono stati fatti un grosso torto ed una grossa ingiustizia che vanno riparati.

Basti pensare che con l'accordo italo-iugoslavo del 23 maggio 1949, ratificato con legge 10 marzo 1955, n. 121, la Jugoslavia si era obbligata ad indennizzare integralmente i beni abbandonati dagli italiani nelle province di Pola, Fiume e Zara.

A tali beni venne attribuito il valore di lire 125 miliardi al momento dell'entrata in vigore del trattato di pace.

Questo importo di lire 125 miliardi doveva essere consegnato dal governo iugoslavo a quello italiano che, con questi fondi, avrebbe dovuto pagare integralmente i titolari di beni ed interessi abbandonati su quelle terre.

Quando, a seguito del *Memorandum* di Londra, si pose la questione del ritorno di Trieste all'Italia, la Jugoslavia pretese, ed il Governo italiano accettò, che al posto dei 125 miliardi di lire venissero corrisposti solo 45 miliardi di lire.

È poco simpatico dirlo, ma non può essere taciuto, che, con i beni dei profughi, si è pagato il ritorno all'Italia di Trieste al prezzo netto di 80 miliardi di lire.

Il Governo italiano, con i 45 miliardi residui, cominciò a liquidare non solo i beni, i diritti e gli interessi dei profughi, ma, per di più, violando il punto 1) dell'allegato XIV del trattato di pace e l'articolo 2 dell'accordo del 23 maggio 1949, ammise alla ripartizione anche enti pubblici che dovevano restare tassativamente esclusi.

La partecipazione degli enti pubblici a questa liquidazione non dovuta, ammontò a ben 15 miliardi di lire per cui ai profughi vennero distribuiti solo 30 miliardi. In altre parole meno di un quarto di quei 125 miliardi già stabiliti nel 1949.

Come si vede, queste semplici cifre suonano atto di accusa nei confronti del Governo per il trattamento che ha riservato ai profughi dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia e questo atto di accusa diventa ancora più specifico, quando si pensa che ad altre categorie di profughi come quelli dalla Tunisia, sin dall'inizio, è stato riconosciuto il diritto alla liquidazione integrale dei beni.

Siamo lieti che i nostri concittadini della Tunisia abbiano potuto ottenere dal Governo italiano la piena liquidazione dei loro danni, ma non possiamo non sottolineare che il trattamento riservato agli italiani profughi dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia dà adito a considerazioni molto amare e negative, anche in relazione a situazioni costituzionalmente ben discutibili come l'applicazione di criteri di liquidazione scalarmente decrescenti in relazione al valore dei singoli beni abbandonati.

Riteniamo, perciò, che la presente proposta di legge debba rappresentare almeno la volontà riparatrice del Parlamento di

fronte alla inattività ed al silenzio del Governo.

Siamo certi che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione a questa proposta di legge che altro non è se non una doverosa restituzione agli interessati di quanto loro era stato assegnato già nel 1949 e che hanno ritratto un ulteriore danno per i ritardi subiti nel pagamento dato il vanificato valore della lira durante questi ventisette anni di attesa.

Con la proposta di legge intendiamo che tutti i beni, diritti ed interessi abbiano una liquidazione, sulla base dei valori accertati secondo le varie disposizioni attualmente in vigore, con un coefficiente di maggiorazione unico pari a novanta, per tutte le categorie.

Naturalmente, da questa liquidazione, vanno detratti i pagamenti già effettuati o le anticipazioni corrisposte.

Per semplificare la procedura è previsto che il pagamento avvenga con assegni tratti dal ministro del tesoro su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria provinciale della Banca d'Italia.

L'applicazione del coefficiente unico novanta e la detrazione degli importi corrisposti vengono effettuati direttamente dagli uffici dell'Ispettorato generale dei beni italiani all'estero sempre che le commissioni interministeriali, previste dalla vigente legislazione, abbiano già espresso il loro parere sulla ritualità e congruità della valutazione base dei beni, effettuata dall'Ufficio tecnico erariale.

Qualora alcuni beni di una domanda non siano ancora valutati per mancanza di legittimazione o altro, la liquidazione definitiva viene concessa per la parte già determinata e, successivamente, la pratica tornerà alla competente commissione per la valutazione dei beni non ancora definiti.

Dato che si è ritenuto, con l'articolo 4, stabilire la cessazione di ogni attività della commissione mista italo-iugoslava, che con le sue protratte pause e lungaggini ha ritardato anche di anni liquidazioni e pagamenti, ed alla quale compete tanto la legittimazione giuridica che economica dei beni, si è ritenuto di autorizzare le commissioni a procedere alla liquidazione

dei beni non legittimati per qualsiasi causa, ai sensi delle norme dell'articolo 1226 del codice civile, cioè secondo equità.

In tal caso, però, gli interessati debbono presentare una dichiarazione giurata in merito alla consistenza ed al valore dei beni.

Quando si tratta di immobili, di industrie, ivi compresi i macchinari e le scorte, la dichiarazione resa dal titolare o dai suoi aventi causa deve avvenire di fronte ad un notaio, alla presenza di quattro testimoni, anche non cittadini italiani, possibilmente già residenti o domiciliati nel posto ove si trovavano i beni.

Il notaio, nella redazione dell'atto, farà rilevare la località di nascita di ciascuno dei testimoni, la dichiarazione della loro presenza sul posto ove si trovavano i beni nel periodo in cui è avvenuto l'abbandono, la loro professione o attività in quel momento nonché la loro attuale residenza, in modo da dare le garanzie della massima serietà e precisione e di consentire alla commissione di procedere secondo un principio di equità non negativo per l'interessato.

Uno dei mali che hanno afflitto l'Ispettorato generale dei beni italiani all'estero, specie in questi ultimi anni, è stata la carenza di personale a tutti i livelli.

Pertanto, con l'articolo 9, proponiamo che, anche in deroga alle vigenti norme, il Ministro del tesoro sia autorizzato ad assumere con proprio decreto un massimo di trenta unità con contratto a termine non superiore a tre anni.

Questo personale deve essere ripartito nelle varie funzioni, incarichi e mansioni degli uffici che trattano esclusivamente la liquidazione dei beni abbandonati nei territori ceduti alla Jugoslavia o esistenti nel vecchio territorio iugoslavo.

In relazione particolarmente a queste assunzioni, con l'ultimo articolo abbiamo previsto che la legge entri in vigore tre mesi dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* in modo da consentire agli uffici di attrezzarsi adeguatamente e di istruire il personale di nuova assunzione sì da consentire una sollecita e competente trattazione delle domande di indennizzo.

Affidiamo quindi la presente proposta di legge alla valutazione degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli indennizzi corrisposti ai titolari di beni, diritti ed interessi di cui alla legge 5 dicembre 1949, n. 1064, alla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, ed alla legge 18 marzo 1958, n. 269, sono definitivamente liquidati applicando alla valutazione dei beni, effettuata in base alle vigenti disposizioni, il coefficiente di maggiorazione unico novanta.

ART. 2.

Dalla liquidazione definitiva di cui all'articolo 1 della presente legge, vanno detratti gli indennizzi o le anticipazioni già corrisposti ai sensi delle leggi attualmente in vigore ed i pagamenti, in deroga a quanto disposto dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, sono effettuati in contanti.

ART. 3.

Le liquidazioni definitive per le domande già sottoposte al parere delle commissioni interministeriali al fine della determinazione della valutazione base dei singoli beni, sono effettuate direttamente dagli uffici della direzione generale del tesoro, ispettorato generale dei beni italiani all'estero.

Quando la valutazione del valore base non sia stata determinata per tutti i beni denunciati nella stessa domanda, la liquidazione definitiva viene concessa per la parte già determinata e, successivamente, la domanda riprende il proprio corso con l'applicazione del secondo comma dell'articolo 4 della presente legge.

ART. 4.

Con l'entrata in vigore della presente legge, i rappresentanti italiani nella com-

missione mista italo-iugoslava di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1952, n. 1311, cessano dalla loro attività.

Le domande, per un qualsiasi motivo non ancora legittimate, sono valutate sulla base dei documenti acquisiti sempre che i titolari dei beni o i loro aventi causa presentino dichiarazione giurata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli immobili, le industrie, ivi compresi i macchinari e le scorte, la dichiarazione è resa davanti ad un notaio dal titolare o dai suoi aventi causa alla presenza di quattro testimoni, anche non cittadini italiani, possibilmente già residenti o domiciliati nel posto ove si trovavano i beni.

Il notaio, nella redazione dell'atto, deve far rilevare la località di nascita di ciascun testimone, la loro dichiarazione della presenza sul posto nel periodo in cui è avvenuto il danno, la loro professione o attività in quel momento nonché la loro attuale residenza.

ART. 5.

I beni carenti di legittimazione totale o parziale, certificati ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, sono obiettivamente valutati dall'ufficio tecnico erariale in base alla documentazione acquisita alla domanda e liquidati dalle competenti commissioni interministeriali secondo il disposto dell'articolo 1226 del codice civile.

ART. 6.

La liquidazione definitiva compete a tutte le domande di indennizzo o di integrazione già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

Le liquidazioni corrisposte ad eredi o aventi causa per successione sono esenti da qualsiasi onere fiscale.

Le imposte di successione già corrisposte sono rimborsate agli interessati a seguito di domanda presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

Sono estese agli aventi diritto alla liquidazione dei beni di cui alla presente legge le agevolazioni previste:

a) dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, relativo ai profughi dalla Tunisia;

b) dall'articolo 67 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sui danni di guerra;

c) dall'articolo 5 della legge 5 giugno 1965, n. 718, relativa ai profughi dalla Tunisia;

d) dall'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, relativa ai profughi dalla Libia.

ART. 9.

Ai fini della più sollecita liquidazione definitiva dei beni di cui alla presente legge, il Ministro del tesoro, in deroga alle vigenti norme è autorizzato, con proprio decreto, ad assumere con contratto a termine non superiore a tre anni, personale adeguato a vari incarichi, funzioni e mansioni, nell'ammontare massimo di trenta unità da destinarsi esclusivamente agli uffici che trattano la liquidazione dei beni abbandonati nei territori ceduti alla Jugoslavia o esistenti nel vecchio territorio iugoslavo.

ART. 10.

Il Ministro del tesoro provvede direttamente al pagamento delle somme liquidate ai sensi della presente legge traendo assegni su apposito conto corrente aperto presso la tesoreria della Banca d'Italia in Roma.

ART. 11.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con il gettito, gli stanziamenti, le riduzioni previsti dall'applicazione delle norme indicate dall'articolo 6 della legge 5 giugno 1975, n. 718, dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1968, n. 193, e dall'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

ART. 12.

La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge.